

Allegato "A" all'atto n. 130141/42355 del Repertorio

STATUTO

dell'Associazione denominata

"IMPEGNOCIVILE"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione non lucrativa con finalità sociale e culturale denominata "IMPEGNOCIVILE", di seguito riportata come "Associazione", aperta a tutti i cittadini italiani ed europei che ne condividano gli scopi e le finalità.

L'Associazione ha sede in Bari.

Con deliberazione ed approvazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse su tutto il territorio regionale Sezioni Territoriali presso ogni Comune della Regione Puglia.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ E SCOPI SOCIALI

L'Associazione non ha scopo di lucro e trae il proprio fondamento e la principale ispirazione dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

L'Associazione fonda la sua attività sul rispetto dei valori universali di libertà, giustizia sociale, solidarietà ed ha la finalità di favorire, promuovere ed incentivare nel Territorio Pugliese le scelte opportune e necessarie alla crescita civile ed economica. Interesse precipuo dell'Associazione è, dunque, quello dello sviluppo economico e sociale della Puglia finalizzato alla costruzione di una comunità regionale senza campanili e senza discriminazioni.

L'Associazione radica la propria attività su principi etici e morali i cui cardini siano chiaramente identificabili con l'onestà intellettuale, lo spirito di servizio, la sobrietà, il rispetto degli altri, compresi gli avversari, e con la concretezza ed efficacia dei propri comportamenti.

In particolare l'Associazione si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) sostenere con qualsiasi mezzo e/o azione le opere e le iniziative tese a sviluppare, incentivare e motivare l'aggregazione dei cittadini della Regione Puglia così da contribuire, mediante una libera ed incondizionata condivisione di scopi, al miglioramento della comune consapevolezza di cittadinanza attiva;
- 2) promuovere e favorire l'interazione e la valorizzazione delle risorse umane, culturali, artistiche ed economiche presenti nel Territorio Pugliese nel rispetto dei principi regolatori dell'ordinamento Costituzionale e Comunitario;

- 3) elaborare proposte legislative sotto ogni forma di iniziativa conforme al dettato normativo vigente, da sottoporre al vaglio degli Organi costituzionalmente preposti, che contribuiscano al perseguimento degli obbiettivi di cui al presente articolo;
- 4) promuovere e favorire iniziative di carattere culturale e formativo che contribuiscano alla sensibilizzazione dei Soci aderenti all'Associazione o, più in generale, di coloro i quali abbiano sviluppato tematiche comuni ed affini con lo scopo dell'Associazione;
- 5) realizzare strumenti di studio e di comunicazione attraverso attività pubblicistica da realizzarsi con i mezzi di stampa, elettronici, radiotelevisivi, video e quant'altro possa essere individuato come utile "medium";
- 6) promuovere o partecipare ad associazioni, fondazioni, società, istituti, enti ed altri soggetti giuridici il cui scopo sociale sia compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione;
- 7) perseguire il proprio scopo in condizioni di assoluta ed inequivocabile indipendenza ed autonomia intellettuale, eventualmente interagendo con i soggetti politici e istituzionali che manifestino apertamente analoghe ispirazioni, finalità e affinità;
- 8) promuovere ed attuare ogni altra idonea iniziativa intesa a facilitare l'attuazione dei principi compresi nel presente statuto.

ARTICOLO 3 - CATEGORIE DEI SOCI E STATUS

Dell'Associazione fanno parte i soci fondatori, onorari, benemeriti ed effettivi.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione o coloro che vi aderiscono entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione.

Sono soci onorari e benemeriti coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su indicazione motivata del Presidente; nella prima riunione il Consiglio Direttivo stabilirà le procedure per l'ammissione dei soci onorari e benemeriti.

Si diventa socio effettivo dell'Associazione con la presentazione di una domanda scritta del singolo che ne accetta gli scopi sociali e ne condivide l'ispirazione e la finalità, purché accolta dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso o per dichiarazione di decadenza.

La dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

I soci sono dichiarati decaduti per gravi motivi di incompatibilità morale, per aver ostacolato gli scopi dell'Associazione, per inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e dei deliberati degli Organi dell'Associazione.

I soci sono dichiarati decaduti anche in caso di condanna penale passata in giudicato.

La dichiarazione di decadenza viene espressa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e comunicata con qualsiasi mezzo.

Il socio può dimettersi in ogni tempo.

ARTICOLO 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è volontaria.

Tutti i soci potranno liberamente versare una quota sociale annuale senza vincoli e/o imposizioni, ovvero potranno contribuire al patrimonio dell'Associazione mediante conferimento di beni e/o servizi.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote e dai conferimenti dei soci, dai contributi di Enti e persone, dal ricavato dell'attività sociale e dai redditi dei beni immobili acquistati o ricevuti in dono.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il o i Vice Presidente/i;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, ovvero altrove purchè in territorio italiano, almeno 8 (otto) giorni prima della data prefissata, e può essere comunicata con il mezzo (lettera, telegramma, email, fax, sms, eccetera) che i soci indicheranno come preferito al momento dell'adesione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti purché gli stessi siano stati riconosciuti come tali dalla presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per:

- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione nell'anno precedente, nonché il bilancio

consuntivo;

- approvare la relazione politico-programmatica per l'anno successivo.

Essa è comunque convocata qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Comitato Direttivo ovvero quando tale richiesta sia avanzata in forma scritta da almeno 1/4 (un quarto) dei soci di diritto.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, salvo nei casi di delega.

Gli associati potranno farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, il quale non potrà, comunque, essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluse le ipotesi di maggioranza qualificata previste dallo Statuto.

Le votazioni sono sempre palesi e per alzata di mano.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

Il Consiglio Direttivo è formato da non più di 15 (quindici) membri oltre il Presidente, di questi fino ad 8 (otto) eletti in rappresentanza dei soci fondatori e fino a 7 (sette) in rappresentanza dei soci effettivi.

L'Assemblea nomina i membri in rappresentanza dei soci effettivi mediante votazione palese e nominale a maggioranza dei presenti.

I membri in rappresentanza dei soci fondatori vengono indicati al Presidente con documento sottoscritto e depositato in Assemblea da almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e restano in carica sino a nuova nomina o comunque per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere può essere ricoperta da soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 18 (diciotto) mesi, ovvero da un socio fondatore.

Alle riunioni del C.D. possono partecipare, senza diritto di voto e previo invito del Presidente, un rappresentante eletto dal Comitato Scientifico e fino a tre soci tra quelli onorari e benemeriti (Consiglio Direttivo Allargato).

Il C.D. è convocato dal Presidente anche su richiesta dei due terzi dei propri componenti.

Per la validità delle sedute non è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti purché l'avviso di convocazione sia stato comunicato con ogni mezzo almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.

All'atto della costituzione il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente del Comitato Scientifico saranno indicati nell'atto costitutivo e dureranno in carica sino alla scadenza.

Entro sei mesi dalla costituzione il C.D. appena formato avvia l'attività di adesione e di convocazione dell'assemblea dei soci per il completamento delle cariche.

ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione, di scelte politico/tecnico/programmatiche e di amministrazione, sui problemi concernenti la vita dell'Associazione secondo le norme dello Statuto.

Approva il regolamento da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

Elegge a maggioranza dei 2/3 (due terzi) il Presidente.

Elegge inoltre tra i suoi componenti il o i Vice Presidente/i, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza dei presenti.

Non può ritenersi validamente costituito se non sono presenti almeno 5 (cinque) membri incluso il Presidente.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di Legge e ne è il legale rappresentante pro tempore, presiede il Consiglio Direttivo ed impartisce le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni, nonché ne sottoscrive i verbali.

Egli non può contrarre obblighi Patrimoniali superiori alla metà del valore delle quote sociali esatte senza l'espressa autorizzazione del C.D..

Il Presidente ha il compito di curare i rapporti istituzionali e politici sia a livello regionale che nazionale.

Può essere sempre sostituito da un Vice Presidente, tranne che nella contrazione di obbligazioni con terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente designato può essere sostituito dal Segretario Generale o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente, una volta cessata la carica, fa parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo nel novero dei soci fondatori.

ARTICOLO 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario sovrintende all'attività organizzativa dell'Associazione, assume, nel periodo tra una riunione e l'altra del Consiglio Direttivo, su delega di quest'ultimo, le decisioni urgenti di competenza dell'Organo stesso che si dovessero rendere necessarie.

E' compito del Segretario curare l'attività di comunicazione dell'Associazione e i rapporti con gli associati.

Il Segretario predispone le convocazioni per gli Organi dell'Associazione e presiede il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'organizzazione dell'ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti, cura l'amministrazione, predispone i bilanci e pone il visto sulle spese di cassa.

Ha inoltre il compito di curare i rapporti di natura commerciale ed è il responsabile dell'organizzazione degli eventi.

ARTICOLO 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO (C.S.)

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 30 (trenta) membri che siano personalità del mondo delle Istituzioni, della Politica, della Cultura, dell'Accademia, delle Professioni, delle Arti, dell'Amministrazione Pubblica di chiara e specchiata fama.

La nomina dei membri del Comitato Scientifico è così regolata: 7 (sette) membri di nomina del Presidente; 3 (tre) membri di nomina del Segretario; 10 (dieci) membri di nomina dell'Assemblea dei Soci; 10 (dieci) membri di nomina del Consiglio Direttivo su proposta del singolo consigliere.

Esso è ritenuto validamente costituito e atto ad emettere pareri con un minimo di 10 (dieci) membri.

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Segretario dell'Associazione o da un suo delegato membro del Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione di quest'ultimo, almeno una volta l'anno per esprimere indicazioni, proposte, pareri, indirizzi sul programma generale dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione può, inoltre, chiedere che il C.S. stesso si pronunci intorno a quesiti di particolare rilevanza per l'attività dell'Associazione.

I pareri espressi dal C.S. hanno natura vincolante riguardo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il C.S. delibera a maggioranza dei presenti previa regolare convocazione almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

ARTICOLO 14 - SEZIONI TERRITORIALI

La Sezione Territoriale di cui all'art. 1 è composta di almeno 25 (venticinque) iscritti.

La domanda per la costituzione della Sezione, con il regolamento adottato, va rivolta al Consiglio Direttivo che l'approva e la comunica alla Sezione. Entro il mese successivo i soci effettivi devono eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Sezione, nonché il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio Direttivo può differire a data da precisarsi l'entrata in vigore delle norme relative alla corresponsione del contributo di iscrizione e del contributo annuo.

In mancanza di beni che vadano a costituire il patrimonio sociale, è sospesa l'entrata in vigore delle norme statutarie previste in materia di contabilità dell'associazione e di tenuta delle scritture contabili e le somme spontaneamente anticipate dai singoli soci per finalità di interesse comune rimangono a loro esclusivo carico.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Aderendo all'Associazione i Soci rinunciano inderogabilmente a ricorrere alle vie legali e alla Magistratura per dirimere controversie che dovessero insorgere tra loro e l'Associazione, ovvero tra loro e il C.D. per motivi inerenti l'attività dell'Associazione.

Il giudizio su eventuali controversie è demandato in via esclusiva ad un Collegio di Probiviri ad hoc, composto da tre membri così nominati: 1 (uno) dal Consiglio Direttivo, 1 (uno) dall'Assemblea e 1 (uno) dal socio e/o dai Soci che intendono ottenere la pronunzia.

Il Socio e/o i Soci che intendono ottenere la pronunzia del Collegio dei Probiviri ad hoc dovranno farne richiesta al Presidente, che a sua volta dovrà avviare la procedura di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SCIoglIMENTO

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

Essa è convocata dal Presidente allorquando ne ravvisi la necessità o ne ricorrano i casi di Legge, ovvero su determinazione del C.D., ovvero su istanza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci effettivi, mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale, ovvero altrove, purchè in territorio italiano, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prefissata, e può essere comunicata con il mezzo (lettera, telegramma, email, fax, sms, eccetera) che i soci indicheranno al momento dell'adesione.

La decisione di sciogliere l'Associazione spetta all'Assemblea

dei Soci in seduta straordinaria la quale provvederà alla nomina del/dei liquidatore/i e a definire la destinazione dell'eventuale residuo derivante dalla liquidazione delle attività e delle passività.

Nell'Assemblea straordinaria che dispone lo scioglimento non sono ammessi voti per delega.

In ogni caso l'eventuale residuo attivo rinveniente dalla liquidazione dovrà essere devoluto in beneficenza o in opere di utilità e/o interesse pubblico.

ARTICOLO 18 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto potranno essere deliberate esclusivamente dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con le maggioranze di cui al precedente articolo 17.

ARTICOLO 19 - NORME FINALI

L'Associazione adegua la propria attività gestionale alla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e accetta le verifiche e i controlli previsti dalla normativa stessa.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

F.to: Domenico Di Paola - Giancarlo Di Paola - Luigi Giuseppe Decollanz - Sabrina Strippoli - Sergio D'Oria - Vincenzo Mandorino - Aldo Giorgio Caracciolo - Ugo Ninno - Domenico Accettura - Maria Tricarico - Vincenza Di Gioia - Pierluigi Potenza - Vincenzo Lattanzio - Michele De Pace - Emanuele Vito Papalia - Luciana Delle Donne - Deborah Giorgi - Paolo Di Marcantonio Notaio (L.S.).